Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

Regolamento di previdenza

Piano di previdenza WG20: Continuazione facoltativa della previdenza complessiva dal 2020

Approvato il
19.05.2025

Valido dal
01.01.2026

Nota
Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali (DG).

Indice

Persone assicurate		**1**
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate	1
Art. 2	Adesione	1
Basi di calcolo		**1**
Art. 3	Salario assicurato	1
Art. 4	Aliquote di conversione	1
Prestazioni di previdenza		**2**
Prestazioni in caso di pensionamento		**2**
Art. 5	Prestazioni di vecchiaia	2
Art. 6	Rendita per figli di pensionati	2
Art. 7	Chiusura del conto supplementare	2
Prestazioni in caso di decesso		**2**
Art. 8	Rendita per coniugi	2
Art. 9	Rendita per convivente	2
Art. 10	Rendita per orfani	2
Art. 11	Capitale di decesso	3
Art. 12	Chiusura del conto supplementare	3
Prestazioni in caso di invalidità		**3**
Art. 13	Rendita di invalidità	3
Art. 14	Rendita per figli di invalidi	3
Art. 15	Esonero dal pagamento dei contributi	3
Art. 16	Chiusura del conto supplementare	5
Finanziamento		**5**
Art. 17	Ripartizione dei contributi e debitore	5
Art. 18	Fine dell'obbligo di contribuzione	5
Art. 19	Aliquote di contribuzione	5
Disposizioni finali		**5**
Art. 20	Modifica del piano di previdenza	5
Art. 21	Testo di riferimento	5
Art. 22	Entrata in vigore	5
Appendice		**6**
Art. 1	Aliquote di conversione	6
Art. 2	Aliquote di contribuzione	6
Art. 3	Importo massimo del conto di vecchiaia	8

Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

Principio

[1] Questo piano di previdenza consente alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti non più sottoposti al regime obbligatorio di continuare la loro previdenza conformemente all'art. 47 LPP.

Esclusione

[2] Non vengono accettate persone che:

a. sono invalide almeno al 70 % ai sensi dell'AI, come purepersone la cui assicurazione è stata prolungata provvisoriamente secondo l'art. 26*a* LPP;

b. percepiscono già una rendita di vecchiaia da un altro istituto del 2° pilastro o hanno percepito un capitale di vecchiaia;

c. hanno raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato nel precedente istituto di previdenza e non dimostrano di voler continuare l'attività lucrativa o di essere registrati come disoccupati (art. 2 cpv. 1 [bis] LFLP);

d. non sono più soggette all'AVS.

Scadenza

[3] L'iscrizione per la continuazione della previdenza deve essere effettuata entro tre mesi dall'uscita dalla previdenza obbligatoria.

Art. 2 Adesione

L'adesione a questo piano di previdenza avviene il giorno dopo che la persona assicurata è uscita dalla previdenza obbligatoria.

Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

Principio

[1] Il salario assicurato corrisponde al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione.

Importo massimo

[2] Il salario assicurato è tuttavia limitato al salario massimo LAINF, meno la deduzione di coordinamento ai sensi dell'art. 8 LPP.

Modifiche

[3] Il salario assicurato viene definito alla data di adesione e viene successivamente modificato solo nella misura in cui ciò sia necessario in base al salario massimo LAINF o all'importo di coordinamento LPP richiesto.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione sono riportate nell'appendice.

Prestazioni di previdenza

Prestazioni in caso di pensionamento

Art. 5 Prestazioni di vecchiaia

Pensionamento anticipato

[1] In questo piano di previdenza il pensionamento anticipato è possibile solo a partire dai 63 anni.

Pensionamento differito

[2] In questo piano di previdenza non è possibile un differimento del pensionamento.

Pensionamento parziale

[3] In questo piano di previdenza non è possibile un pensionamento parziale.

Art. 6 Rendita per figli di pensionati

Ammontare

[1] La rendita per figli di pensionati ammonta al 20 % della rendita di vecchiaia corrente.

Procedimento in caso di divorzio

[2] In virtù degli artt. 124 e 124*a* CC, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio.

Art. 7 Chiusura del conto supplementare

In caso di pensionamento, l'avere sul conto supplementare viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

Prestazioni in caso di decesso

Art. 8 Rendita per coniugi

La rendita per coniugi ammonta:

a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 60 % della rendita d'invalidità assicurata;

b. in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 60 % dell'ultima rendita di invalidità corrisposta.

Art. 9 Rendita per convivente

In questo piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per convivente.

Art. 10 Rendita per orfani

La rendita per orfani ammonta:

a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 20 % della rendita d'invalidità assicurata;

b. in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 20 % dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta. Le quote di rendita assegnate alla coniuge o al coniuge avente diritto nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124*a* CC non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia o di invalidità corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124*a* CC il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

Art. 11 Capitale di decesso

Il capitale di decesso è pari all'avere disponibile sul conto di vecchiaia il giorno del decesso. Dallo stesso viene computata un'eventuale liquidazione in capitale versata alla coniuge o al coniuge superstite.

Art. 12 Chiusura del conto supplementare

Persone aventi diritto

[1] Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l'avere viene versato sotto forma di capitale agli aventi diritto secondo l'art. 21 delle Disposizioni generali (capitale di decesso).

Devoluzione alla Fondazione

[2] In mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 1, l'avere del conto supplementare viene devoluto alla Fondazione.

Prestazioni in caso di invalidità

Art. 13 Rendita di invalidità

Rendita d'invalidità intera

[1] La rendita d'invalidità intera corrisponde all'avere del conto di vecchiaia proiettato, moltiplicato per l'aliquota di conversione applicabile alla persona assicurata nell'età ordinaria di pensionamento.

Avere del conto di vecchiaia proiettato

[2] L'avere del conto di vecchiaia proiettato corrisponde a:

a. l'avere sul conto di vecchiaia che la persona assicurata ha acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità;

b. più i futuri contributi di risparmio senza interessi per gli anni mancanti fino all'età ordinaria di pensionamento, calcolati in base all'ultimo salario assicurato applicabile.

Art. 14 Rendita per figli di invalidi

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20 % della rendita di invalidità corrente. In virtù degli artt. 124 e 124*a* CC, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento dell'apertura di un procedimento di divorzio.

Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi

Diritto

[1] In caso d'incapacità lavorativa sussiste il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi, a condizione che l'incapacità lavorativa si sia verificata durante il periodo assicurativo presso la Fondazione.

Oggetto

[2] Durante l'esonero dal pagamento dei contributi, si applica quanto segue, nella misura della quota percentuale secondo il cpv. 5:

a. L'obbligo della persona assicurata e del datore di lavoro di pagare i contributi regolamentari cessa.

b. Il conto di vecchiaia viene accumulato con i contributi di risparmio che sarebbero stati accreditati sulla base dell'ultimo salario assicurato applicabile senza incapacità lavorativa.

Adattamento del salario assicurato

[3] A partire dall'inizio dell'incapacità lavorativa, il salario annuo determinante viene adeguato all'entità dell'incapacità al lavoro secondo il cpv. 5. Gli importi limite legali sono adeguati nella misura della quota percentuale secondo il cpv. 5; il salario minimo secondo l'art. 7 LPP non viene adeguato. Successivamente, il salario assicurato viene ricalcolato.

Inizio

[4] L'esonero dal pagamento dei contributi inizia dopo un termine di tre mesi dall'insorgenza dell'incapacità lavorativa, tuttavia al più tardi all'inizio del diritto a una rendita d'invalidità della Fondazione. Se l'incapacità lavorativa insorge dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento non sussiste alcun diritto all'esonero dei contributi.

Ammontare

[5] L'esonero dal pagamento dei contributi è concesso nella seguente misura, a seconda del grado di incapacità lavorativa:

Incapacità lavorativa	Quota percentuale dell'esonero dal pagamento dei contributi
0 – 39 %	0.0 %
40 %	25.0 %
41 %	27.5 %
42 %	30.0 %
43 %	32.5 %
44 %	35.0 %
45 %	37.5 %
46 %	40.0 %
47 %	42.5 %
48 %	45.0 %
49 %	47.5 %
50 % – 69 %	L'esonero dal pagamento dei contributi corrisponde all'incapacità lavorativa
70 % – 100 %	100 %

Fine

[6] Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi si estingue al momento dell'uscita dalla Fondazione, al più tardi però 12 mesi dopo che è sopravvenuta l'inabilità al lavoro. Se un'ulteriore incapacità lavorativa per un nuovo motivo si verifica durante l'esonero dal pagamento dei contributi, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi per l'incapacità lavorativa originaria non ne risente. Se successivamente la persona assicurata viene dichiarata invalida dall'AI in una misura che legittima una rendita, l'esonero dal pagamento dei contributi è concesso con effetto retroattivo fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità.

In caso di diritto a una rendita d'invalidità

[7] Dal momento in cui sorge il diritto a una rendita d'invalidità, l'esonero dal pagamento dei contributi è concesso nella misura della quota percentuale della rendita.

Art. 16 Chiusura del conto supplementare

Se la persona assicurata percepisce una rendita intera dell'AI, il saldo del suo conto supplementare viene versato sotto forma di capitale.

Finanziamento

Art. 17 Ripartizione dei contributi e debitore

La persona assicurata è debitrice della totalità dei contributi.

Art. 18 Fine dell'obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione termina il giorno in cui la persona assicurata percepisce la prestazione di vecchiaia, decede o ha diritto a una prestazione di libero passaggio

Art. 19 Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione sono indicate nell'appendice.

Disposizioni finali

Art. 20 Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento questo piano di previdenza.

Art. 21 Testo di riferimento

Fa fede il testo in lingua tedesca di questo piano di previdenza.

Art. 22 Entrata in vigore

Questo piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 19.05.2025. Entra in vigore il 01.01.2026 e sostituisce il precedente piano di previdenza WG20, valido dal 01.01.2025.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

In caso di adesione a partire del 01.01.2020

1 Per le persone assicurate che aderiscono a questo piano di previdenza a partire dal 01.01.2021 (data d'entrata ai sensi dell'art. 2 del piano di previdenza), l'aliquota di conversione viene determinata in base all'età della persona assicurata al momento del pensionamento, secondo la seguente tabella:

Età al pensionamento	Aliquota di conversione
Età di riferimento LPP meno 2 anni	4.00%
Età di riferimento LPP meno 1 anno	4.10%
Età di riferimento LPP	4.20%

In caso di adesione nel 2020

2 Per le persone assicurate che hanno aderito a questo piano di previdenza dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (data d'entrata ai sensi dell'art. 2 del piano di previdenza), l'aliquota di conversione viene determinata in base all'età della persona assicurata al momento del pensionamento e all'età al momento dell'adesione, secondo la seguente tabella:

Età al pensionamento	Età al momento dell'adesione					
	Donne	bis 59	60	61	62	63
	Uomini	bis 60	61	62	63	64
Età di riferimento LPP meno 2 anni		4.40 %	4.30 %	4.20 %	4.10 %	4.00 %
Età di riferimento LPP meno 1 anno		4.50 %	4.40 %	4.30 %	4.20 %	4.10 %
Età di riferimento LPP		4.60 %	4.50 %	4.40 %	4.30 %	4.20 %

Età al pensionamento

3 L'età al pensionamento è calcolata al mese; i valori intermedi sono interpolati linearmente.

Prestazioni minime previste dalla legge

4 In ogni caso, la Fondazione garantisce le prestazioni minime previste dalla LPP.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

Contributo di risparmio e di rischio

1 Si applicano le seguenti aliquote di contribuzione:

Età LPP	Contributo di risparmio	Contributo di rischio	Subtotale
18 – 24	0.0 %	2.0 %	2.0 %
25 – 34	7.0 %	2.0 %	9.0 %
35 – 44	10.0 %	2.0 %	12.0 %
45 – 54	15.0 %	4.0 %	19.0 %
55 – ER *	18.0 %	4.0 %	22.0 %

* ER = età di riferimento LPP

Contributo di rendita in caso di adesione prima del 01.01.2024

[2] Le persone che hanno aderito a questo piano di previdenza prima del 01.01.2024 versano alla Fondazione un contributo annuale di rendita, il cui ammontare corrisponde alla seguente percentuale dell'avere sul conto di vecchiaia:

Donna		Uomo	
Età al momento dell'adesione	**Contributo di rendita**	**Età al momento dell'adesione**	**Contributo di rendita**
25 – 56	0.00 %	25 – 57	0.00 %
57	0.71 %	58	0.71 %
58	0.83 %	59	0.83 %
59	1.00 %	60	1.00 %
60	1.25 %	61	1.25 %
61	1.67 %	62	1.67 %
62	2.50 %	63	2.50 %
63	5.00 %	64	5.00 %

Contributo di rendita in caso di adesione a partire dal 01.01.2024 e prima dell'età di 62

[3] Le persone che aderiscono a questo piano di previdenza prima del 01.01.2024 e prima dell'età di 62 versano alla Fondazione un contributo di rendita annuale, il cui ammontare corrisponde alla seguente percentuale dell'avere sul conto di vecchiaia:

Età al momento dell'adesione	Contributo di rendita
25 – 57	0.00 %
58	1.00 %
59	1.25 %
60	1.67 %
61	2.50 %
62	5.00 %

Questo contributo di rendita è dovuto fino al primo del mese successivo al compimento del 63° anno di età.

Contributo di rendita in caso di adesione a partire dal 01.01.2024 e a partire dell'età di 62

[4] Le persone che aderiscono a questo piano di previdenza a partire dal 01.01.2024 e a partire dell'età di 62 anni versano alla Fondazione una tantum un contributo di rendita, il cui ammontare corrisponde al 5% dell'avere sul conto di vecchiaia ai sensi del cpv. 6.

Età determinante

[5] Per il calcolo del contributo di rendita secondo i cpv. 2 e 3, è rilevante l'età della persona assicurata al momento dell'adesione. L'età viene calcolata esattamente in mesi, senza considerare i mesi già iniziati o interrotti; i valori intermedi vengono interpolati in modo lineare. La percentuale calcolata rimane invariata fino alla fine dell'obbligo di contribuzione.

Conto di vecchiaia determinante

[6] Determinante per il calcolo del contributo di rendita è l'importo del conto di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno civile per il quale sono dovuti i contributi. Nell'anno di adesione è rilevante l'importo del conto di vecchiaia alla data di adesione. Nel caso di un successivo trasferimento di una prestazione di libero passaggio, l'importo del conto di vecchiaia viene aumentato retroattivamente a partire dalla data di adesione e il contributo di rendita viene ricalcolato.

Contributo generale per le spese amministrative

[7] In aggiunta, è dovuto un contributo generale per le spese amministrative. Esso ammonta all'1.5 % del salario assicurato, tuttavia con un minimo di CHF 57 e un massimo di CHF 350.

Art. 3 Importo massimo del conto di vecchiaia

L'importo massimo del conto di vecchiaia corrisponde, a seconda dell'età LPP della persona assicurata, alla seguente percentuale del salario assicurato:

Età LPP	Aliquota massima	Età LPP	Aliquota massima	Età LPP	Aliquota massima
25	7 %	39	132 %	53	365 %
26	14 %	40	144 %	54	386 %
27	21 %	41	156 %	55	409 %
28	29 %	42	169 %	56	434 %
29	36 %	43	181 %	57	458 %
30	44 %	44	194 %	58	483 %
31	51 %	45	212 %	59	508 %
32	59 %	46	230 %	60	534 %
33	67 %	47	249 %	61	560 %
34	75 %	48	267 %	62	586 %
35	86 %	49	286 %	63	613 %
36	97 %	50	306 %	64	640 %
37	109 %	51	325 %	65	668 %
38	120 %	52	345 %		

Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Standort Deutschschweiz
Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zürich
+41 41 799 75 75

Fondation institution supplétive LPP
Agence régionale de la Suisse romande
Boulevard de Grancy 39
1006 Lausanne
+41 21 340 63 33

Fondazione istituto collettore LPP
Agenzia regionale della Svizzera italiana
Viale Stazione 36
6501 Bellinzona
+41 91 610 24 24